

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Capo di sentenza: per ritenerlo impugnato basta che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso?

*Va ribadito che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.*

### Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.6.2016, n. 11565

*...omissis...*

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 2943 c.c., artt. 112 e 342 c.p.c.. Rileva preliminarmente che la corte, dopo aver concordato con il tribunale circa l'esistenza di un carteggio fra le parti che consentiva di collocare la denuncia dei vizi nel settembre-ottobre 1996, aveva correttamente affermato che il successivo termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., comma 2, avrebbe potuto essere interrotto non solo dall'azione giudiziale, ma da un qualsiasi atto di messa in mora. Sostiene che, una volta riconosciuto ciò, la corte avrebbe dovuto proseguire nell'esame del merito della controversia, esaminando la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, allora appellante, anziché limitarsi a rilevare la genericità del motivo.

In particolare, e quanto alla ritenuta mancanza di specificità, assume che l'art. 342 c.p.c., non impone un'analitica indicazione degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda (così come impone, invece, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione). Ritiene così il precetto soddisfatto dal riferimento onnicomprensivo ai documenti prodotti contenuto nel motivo di gravame (ove si era richiamato alla "copiosa serie di atti stragiudiziali con cui, a partire dal 1996 in poi e con cadenza infrannuale, ha continuato a rivendicare il proprio diritto risarcitorio" ovvero alle "molteplici diffide scritte agli atti, inviate con il mezzo raccomandato e con frequenza infrannuale"). Infine il ricorrente osserva che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, poteva essere rilevata dal giudice anche d'ufficio: sicché la corte d'appello ben avrebbe potuto esaminare e prendere in considerazione, a tal fine, la prodotta corrispondenza fra le parti nel lasso di tempo ricompreso fra la denuncia del vizio e l'avvio del giudizio di istruzione preventiva. Con il secondo motivo il ricorrente deduce poi omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia. Si duole l'istante che il giudice del gravame abbia omesso l'esame di documenti che assumevano rilievo determinante ai fini dell'accertamento dell'interruzione della prescrizione. Secondo il ricorrente risultava illogico che, a fronte del potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'interruzione, si fosse preteso che l'appellante indicasse specificamente gli atti che fossero idonei ad escludere il maturarsi della prescrizione.

I due motivi, in quanto connessi, si prestano a una trattazione unitaria.

La corte distrettuale, come in precedenza accennato, ha ritenuto che la prescrizione potesse essere validamente interrotta da atti di messa in mora del committente, ma ha evidenziato che, avendo questi mancato di formulare una puntuale indicazione in tal senso - attestandosi su di una generica affermazione circa l'esistenza di atti muniti della detta efficacia interruttiva - il motivo di impugnazione proposto dovesse ritenersi inammissibile.

Ora, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico (Cass. S.U. 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704).

Nella fattispecie, l'appellante aveva censurato la sentenza impugnata opponendo che in base alla norma generale di cui all'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sicché doveva ritenersi erronea l'affermazione, contenuta nella sentenza resa dal tribunale, secondo cui ai fini interruttivi doveva attribuirsi rilievo alle sole azioni giudiziali.

Lo stesso appellante aveva inoltre evidenziato che tra i documenti del processo risultavano presenti molteplici diffide scritte inviate all'appellato "con frequenza infrannuale", con ciò rappresentando -

all'evidenza - l'avvenuta produzione in giudizio degli atti di costituzione in mora di cui si è precedentemente detto.

Ciò posto, il motivo di appello non poteva considerarsi inammissibile, dal momento che era tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto della censura ed alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22502); infatti, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano espone, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione (Cass. 20 marzo 2013, n. 6978).

Nè un problema di ammissibilità del motivo può porsi con riferimento alla mancata specifica indicazione dei documenti che potevano dar ragione dell'eccepita interruzione.

A prescindere dal fatto che il motivo, constando di una parte argomentativa idonea a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione, risulta essere per ciò solo

ammissibile, va evidenziato che, vertendosi in tema di interruzione della prescrizione - che è, notoriamente, eccezione in senso lato (Cass. S.U. 27 luglio 2005, n. 15661) - l'allegazione dei fatti da parte dell'interessato non risulta essere indispensabile alla definizione della relativa questione da parte del giudice, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass. S.U. 7 maggio 2013, n. 10531). Ciò implica che il giudice del merito, in primo grado, o anche in appello, a prescindere dalla proposizione della relativa eccezione, debba comunque verificare se le risultanze processuali comprovino l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione. A maggior ragione, ove l'eccezione sia stata proposta, il giudice non può attribuire rilievo al fatto che la parte abbia mancato di allegare specificamente gli atti interruttivi, ma deve verificare se dalle risultanze di causa emerga che la questione prospettata abbia fondamento, esaminando quindi l'eccezione nel merito.

Il terzo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c., in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla controparte in punto di compensazione delle spese di lite.

Assume il ricorrente che, avendo sssss proposto un appello incidentale tardivo, questo doveva essere dichiarato inefficace dalla Corte di merito, visto che il gravame principale era stato ritenuto inammissibile.

Il motivo risulta assorbito, stante l'accoglimento dei primi due motivi.

La sentenza va quindi cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che deciderà anche in merito alle spese del giudizio trattato avanti a questa Suprema Corte.

pqm

La Corte accoglie il ricorso con riferimento ai primi due motivi e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia anche per le spese